Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 3 aprile 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 3 APRILE 1975:

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1975.

Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione delle società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(2668)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1975.

Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta relativa agli interessi e ad altri redditi di capitale di cui al quinto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(2669)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974, n. **888.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 888. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di lire 203.000.000, il complesso immobiliare costituito da un appezzamento di terreno avente fronte sul viale Acqua Marina di mq 4080, un appezzamento di terreno sul lungomare Celeste di mq 2550, un fabbricato da cielo a terra della superficie, tra coperto e scoperto, di mq 2680, siti in Anzio, Lido di Lavinio (Roma), località Riserva Pollastrini, di proprietà dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), al fine di istituire un centro di rieducazione professionale con connessi servizi convittuali, amministrativi e assistenziali.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 171

LEGGE 11 marzo 1975, n. **71.**

Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.985 milioni quale onere posto a carico dell'Italia, in ragione di lire 705 milioni per l'anno 1973, di lire 630 milioni per l'anno 1974, di lire 555 milioni per l'anno 1975, di lire 555 milioni per l'anno 1976, di lire 307,5 milioni per l'anno 1977 e di lire 232,5 milioni per l'anno 1978, in attuazione della decisione della commissione delle Comunità europee n. 73/287 CECA del 25 luglio 1973, con la quale è stato istituito un nuovo sistema comunitario di aiuti al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per i sei anni sopra precisati.

Art. 2.

All'onere relativo alle quote degli anni 1973 e 1974 per complessive lire 1.335 milioni si provvede quanto a lire 705 milioni ed a lire 630 milioni rispettivamente a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1973 e 1974, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 555 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 11 marzo 1975, n. **72.**

Finanziamento delle comunità montane istituite con legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedimenti per le zone montane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, numero 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna, si provvede per gli anni 1975, 1976 e 1977 con uno stanziamento di lire 40 miliardi per il 1975 e di lire 160 miliardi complessivi per il 1976 e il 1977, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le somme stanziate per ciascun anno vengono così utilizzate:

a) il 90 per cento da assegnarsi alle comunità montane in conformità ai criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) il 5 per cento per il finanziamento delle opere pubbliche di interesse nazionale ed interregionale, nonché di quelle destinate alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla protezione della natura di competenza degli organi statali a norma dell'articolo 4, lettere *f*), *g*), *h*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

c) il 5 per cento per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza di cui all'articolo 15, punto 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, delle opere di bonifica montana danneggiate, nonché dei maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi, alle gare in aumento, alle perizie suppletive per opere già eseguite o in corso di esecuzione; per la concessione di contributi per studi, ricerche, applicazioni sperimentali in materia di economia montana e per il rimborso dell'IVA dovuta per la compilazione della carta della montagna.

Art. 2.

Le comunità montane possono utilizzare per le spese del personale e di ufficio una somma non superiore al 5 per cento del finanziamento ad esse assegnato dalle regioni.

Art. 3.

All'onere di lire 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1975

LEONE

MORO — MARCORA — COLOMBO — ANDREOTTI — BUCALOSSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1975, n. 73.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione di religione denominata « Ente Lugo Gaetano e Antonio fu Luigi pro Bonavigo », in Verona.

N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto della fondazione di religione denominata « Ente Lugo Gaetano e Antonio fu Luigi pro Bonavigo », in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1975, n. 74.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Gesù divino lavoratore », in Milano.

N. 74. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Gesù divino lavoratore », in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1975, n. 75.

Riconoscimento, agli effetti civili, del nuovo statuto della fondazione di religione « Ente famiglia Corsi », in Verona.

N. 75. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo statuto della fondazione di religione « Ente famiglia Corsi », in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1975, n. 76.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Lorenzo, in Valbrevenna.

N. 76. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Genova in data 1° luglio 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in frazione Clavarezza del comune di Valbrevenna (Genova), e di S. Lorenzo, in frazione Pareto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1975, n. 77.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Rocco, in Urbe.

N. 77. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Rocco, in frazione Acquabianca del comune di Urbe (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1975, n. 78.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e mutamento del titolo della parrocchia di S. Nicola Morano, in Catanzaro.

N. 78. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catanzaro in data 8 dicembre 1973, integrato con dichiarazione 18 aprile 1974, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di S. Nicola Morano e dell'omonimo beneficio parrocchiale, con il mutato titolo di « Parrocchia basilica Maria SS. Immacolata », nella basilica omonima, in Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1975, n. **79**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, in Rotella.

N. 79. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, in Rotella (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1975, n. **80**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Maria SS. Annunziata, in Reggio Calabria.

N. 80. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Maria SS. Annunziata, in Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 3 del precitato decreto concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1971 relativo alla costituzione del predetto organo;

Vista la lettera con la quale il sig. Eraldo Crea, membro del consiglio di amministrazione medesimo, su designazione della Confederazione italiana sindacati lavoratori, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 14721 del 30 luglio 1974, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il sig. Antonino Pagani in sostituzione del signor Eraldo Crea;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Antonino Pagani è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria, in sostituzione del sig. Eraldo Crea, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1974

LEONE

BERTOLDI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1975
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 245

(2374)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1974.

Incremento delle dotazioni organiche dei ruoli del personale non docente universitario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per le Università, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1971, registro n. 41, foglio n. 359, con il quale il ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva delle università e degli istituti di istruzione universitaria è stato ridotto di 96 unità, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 della citata legge n. 380/1970, per l'istituzione del ruolo dei tecnici di radiologia medica;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1971, registro n. 65, foglio n. 91, concernente la ripartizione in quattro ruoli distinti dei tecnici esecutivi, degli infermieri, delle infermiere fornite di diploma rilasciato da scuola convitto professionale, delle infermiere fornite di abilitazione a funzioni direttive o del diploma di assistente sanitaria visitatrice, secondo quanto previsto dall'art. 17 della predetta legge n. 380/1970;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974, registro n. 11, foglio n. 242, con il quale è stata determinata la consistenza organica del ruolo di carriera ausiliaria dei bidelli, custodi e uscieri, e del ruolo dei portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1973, in corso di registrazione, relativo alla determinazione del numero dei posti da conferire alla qualifica terminale di ciascun ruolo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 78, 79, 80, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970 sopracitato;

Considerato che il decreto-legge n. 580/1973, convertito con modificazione in legge n. 766/1973, ha stabilito all'art. 8, tra l'altro, che le attuali dotazioni organiche complessive dei ruoli di cui agli articoli 3, 4, 5, 8,

17, 20, lettera *b*), della legge n. 380/1970 sono incrementate mediamente del 10 per cento per l'anno **1974**, e che le dotazioni organiche di ciascuno dei predetti ruoli, nonchè la distribuzione tra le diverse qualifiche dei posti recati in aumento deve essere effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1974 la consistenza organica del ruolo di carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	(*C*+*D*) Nuova dotazione
435 426 387 307 257 218	Tecnico laureato . .	1.068	107	1.175

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	(*C*+*D*) Nuova dotazione
370	Tecnico coadiutore capo	150	149	164
302 260 227 188 160	Tecnico coadiutore .	1.341		1.476
		1.491	149	1.640

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici dietisti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	(*C*+*D*) Nuova dotazione
370	Tecnico dietista capo .	4	4	5
302 260 227 188 160	Tecnico dietista .	36		39
		40	4	44

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici ortottici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	(*C*+*D*) Nuova dotazione
370	Tecnico ortottico capo	4	4	5
302 260 227 188 160	Tecnico ortottico . .	36		39
		40	4	44

Art. 5.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici terapisti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	(*C*+*D*) Nuova dotazione
370	Tecnico terapista capo	4	4	5
302 260 227 188 160	Tecnico terapista . .	36		39
		40	4	44

Art. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	(*C*+*D*) Nuova dotazione
370	Ostetrica capo . . .	30	30	33
302 260 227 188 160	Ostetrica	270		297
		300	30	330

Art. 7.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	(*C*+*D*) Nuova dotazione
275	Tecnico superiore di radiologia medica	36	36	40
245 203 175 148	Tecnico di radiologia medica	320		352
		356	36	392

Art. 8.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica della carriera esecutiva delle infermiere abilitate a funzioni direttive e assistenti sanitarie visitatrici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	(*C*+*D*) Nuova dotazione
275	Inf. abilit. superiore ass. san. vis. superiore	5	5	6
245 203 175 148	Inf. abilit. ass. sanit. visitatrice	45		49
		50	5	55

Art. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica della carriera esecutiva delle infermiere diplomate delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	(*C*+*D*) Nuova dotazione
275	Infermiere capo sala.	13	13	15
245 203 175 148	Infermiere diplomato.	116		127
		129	13	142

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	(*C*+*D*) Nuova dotazione
245 218 188 168 143 128	Tecnico	5.830	583	6.413

Art. 11.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica della carriera esecutiva degli infermieri generici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	(*C*+*D*) Nuova dotazione
245 218 188 168 143 128	Infermieri	1.311	131	1.442

Art. 12.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica della carriera ausiliaria dei portantini dei policlinici e delle cliniche universitarie, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	(*C*+*D*) Nuova dotazione
165 143 133	Portantino	1.340	134	1.474

Art. 13.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica della carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	(*C*+*D*) Nuova dotazione
435 426 387 307 257 218	Ingegnere	40	4	44

Art. 14.

Con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione universtaria, risulta così determinata:

A Parametro	*B* Qualifica	*C* Dotazione organica	*D* Incremento	*(C+D)* Nuova dotazione
370	Tecnico capo . . .	18	18	20
302 260 227 188 160	Tecnico . .	162		178
		180	18	198

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1974

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1975
Registro n. 15 *Istruzione, foglio n.* 207

(2525)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1975.

Disposizioni per l'applicazione dei titoli II e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, recante provvidenze per l'industria cantieristica navale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 878, recante provvidenze per l'industria cantieristica navale;

Visto l'art. 18, secondo comma, della citata legge, per il quale con decreto del Ministro per la marina mercantile sono stabiliti i documenti necessari per ottenere la concessione ed il pagamento parziale e definitivo dei contributi;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni esplicative ed adeguative di cui al secondo comma dell'art. 24 della suddetta legge n. 878, per l'applicazione delle relative norme contenute nei titoli II e III;

Decreta:

Art. 1.

Definizione

Quando nel presente decreto si cita « la legge » senza altra indicazione, la citazione si riferisce alla legge 27 dicembre 1973, n. 878.

Art. 2.

Concessione del contributo per nuovi investimenti delle imprese

Per ottenere l'approvazione delle iniziative previste dall'art. 14, primo comma, della legge, le imprese di cui al precedente art. 13 sono tenute a presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine posto dall'art. 15, primo comma, istanza nella quale devono essere indicati i nuovi impianti programmati e le opere connesse.

Eventuali variazioni possono essere comunicate anche posteriormente a tale data e potranno essere approvate dal Ministro per la marina mercantile nei limiti della contribuzione prevista nel decreto di approvazione delle iniziative, ove già emanato.

Devono essere inoltre presentati i seguenti documenti:

a) relazione tecnico-economica delle iniziative con particolare riferimento alle finalità che le iniziative si pongono ed ai prevedibili effetti conseguenti alla loro realizzazione in confronto alla situazione produttiva preesistente, finalità ed effetti da valutarsi sulla scorta dell'art. 13 della legge e del piano di sviluppo globale della cantieristica italiana previsto dal successivo art. 14;

b) planimetrie dei nuovi impianti e disegni delle opere principali;

c) relazione economico-finanziaria delle modalità e dell'ammontare, analitico e complessivo, degli investimenti previsti;

d) date, anche presunte, di inizio e di ultimazione dei lavori;

e) dichiarazione che non si tratta di lavori compresi nei piani di ristrutturazione per i quali sia stato richiesto il contributo previsto dal titolo II della legge 4 gennaio 1968, n. 19.

Art. 3.

Liquidazione del contributo

Per la liquidazione del contributo previsto dallo art. 13 della legge o per la corresponsione dei relativi anticipi l'interessato deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile; ad essa deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'ultimazione avvenuta od il raggiunto grado di avanzamento dei lavori nonchè la misura dei corrispondenti investimenti.

Il Ministero della marina mercantile può richiedere ogni altra prova o documento ed eseguire gli accertamenti ed i controlli ritenuti opportuni.

Art. 4.

Domande e documenti

Le domande e i documenti indicati negli articoli precedenti devono essere prodotti in triplice esemplare di cui uno in bollo.

Nelle domande deve essere contenuta una dichiarazione attestante l'assorbimento degli obblighi di cui all'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 226. Tale dichiarazione è richiesta solo per i proventi non assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Qualora la concessione del contributo sia richiesta a lavori ultimati, le domande e i documenti suddetti possono essere unificati.

Roma, addì 11 gennaio 1975

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *marzo* 1975
Registro n. 1 *Marina mercantile, foglio n.* 105

(2674)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Liguria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1970, n. 6862, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica, è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20, da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Liguria, composta come segue:

Presidente:

De Vita dott. Beniamino, magistrato della Corte di cassazione, con funzioni di presidente di sezione della corte d'appello di Genova, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Maineri dott. Carlo, magistrato di corte d'appello, con funzioni di consigliere della corte d'appello stessa, designato dal presidente della corte d'appello di Genova;

Bielli dott. Walfredo, capo dell'ufficio amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Liguria;

Olivo dott. Antonio, sostituto avvocato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Genova;

Ferlito dott. Vincenzo, direttore di divisione, designato dalla ragioneria regionale dello Stato di Genova;

Goffredi dott. Oreste, vice prefetto vicario, designato dalla prefettura di Genova;

Fratini Fosco, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Genova, dalla C.G.I.L.;

Serra Attilio, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Genova, dalla C.I.S.L.;

Francesco Raffaele, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Genova, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il geometra del genio civile di Genova, Rossetti Federico, è nominato segretario della commissione.

E' chiamata a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, la sig.na Romano Adelma, coadiutore del genio civile di Genova.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(2141)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1975.

Autorizzazione, fino al 30 giugno 1975, alla commercializzazione di sementi di varietà di riso con requisiti ridotti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che le riserve di sementi di riso delle varietà « Redi », « Romeo », « Rosa Marchetti », « Monticelli » e « Italpatna », conformi alle condizioni della purezza specifica fissate per la certificazione, non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di dette varietà per la campagna di semina 1975;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma quarto, della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, relativo all'ammissione temporanea alla commercializzazione, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuto che, per le sementi delle predette varietà di riso, ricorrano gli estremi previsti dal citato art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per quanto concerne la purezza specifica;

Vista la decisione favorevole adottata al riguardo dalla commissione delle Comunità europee in data 3 febbraio 1975;

Decreta:

E' autorizzata, fino al 30 giugno 1975, la commercializzazione di sementi delle seguenti varietà di riso appartenenti alle categorie « certificate della prima e della seconda riproduzione » e per le quantità a fianco di ciascuna indicate:

« Redi »	q.li	4.500
« Romeo »	»	6.500
« Rosa Marchetti »	»	2.300
« Monticelli »	»	2.300
« Italpatna »	»	500

Il contenuto di grani rossi, non superiore a 10 per 500 grammi per le sementi certificate dalla prima riproduzione, e 20 per 500 grammi per le sementi certificate della seconda riproduzione, dovrà essere indicato nell'etichetta ufficiale.

Roma, addì 1° marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

(2349)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1975.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 4 aprile 1968, n. 689 e in data 21 febbraio 1972, n. 249, ed in particolare l'art. 19 dello statuto predetto concernente la composizione e la nomina del collegio dei sindaci dell'Istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 17 febbraio 1973 con il quale è stato ricostituito l'organo anzidetto per la durata di un quadriennio;

Considerato che il prof. Italo Borzi, membro del citato collegio sindacale in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato destinato ad altro incarico;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DG-1/1101 con la quale è stata designata la dott.ssa Laura Lo Presti, direttore di sezione, in sostituzione del prof. Italo Borzi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

La dott.ssa Laura Lo Presti è nominata membro del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in sostituzione del prof. Italo Borzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2160)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Composizione settoriale del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste, ai fini della sua ricostituzione per scadenza del mandato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nel testo modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, concernente la composizione e la nomina dei comitati istituiti presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione del comitato di Trieste, per scadenza del mandato;

Vista la deliberazione in data 20 settembre 1974, con la quale il comitato esecutivo dell'Istituto suddetto ha fornito le prescritte indicazioni circa il numero dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in ciascun comitato dell'Istituto medesimo;

Ritenuto di aderire alle indicazioni predette;

Decreta:

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nel comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Trieste, determinato rispettivamente in 9 e 6 unità, è ripartito come segue per ciascun settore economico:

Sede provinciale	AGRICOLTURA		COMMERCIO		CREDITO		INDUSTRIA	
	Lavoratori	Datori di lavoro	Lavoratori	Datori di lavoro	Lavoratori	Datori di lavoro	Lavoratori	Datori di lavoro
Trieste	—	—	2	1	1	1	6	4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2375)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1975.

Sostituzione del direttore generale del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1967, con il quale il prof. dott. Paolo Pagliazzi veniva nominato direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena;

Visto che il prof. Pagliazzi ha rassegnato le dimissioni della predetta carica rivestita presso il Monte dei Paschi in conseguenza della di lui designazione a presidente del consiglio generale del Banco di Napoli e che quindi occorre procedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 20 del vigente statuto del Monte dei Paschi di Siena;

D'intesa con la deputazione amministratrice del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 21 marzo 1975;

Decreta:

Il dott. Giovanni Cresti è nominato direttore generale (provveditore) del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, in sostituzione del prof. dott. Paolo Pagliazzi, dimissionario dall'incarico.

Il dott. Cresti assumerà le sue funzioni con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1974 del predetto « Monte », e comunque in data non successiva al 30 aprile 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1975

Il Ministro: COLOMBO

(2721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Igea - fra il personale dell'alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 17 marzo 1975, il dott. Giorgio De Santis è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Igea - fra il personale dell'alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica », in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 15 febbraio 1947, rep. 1726, in sostituzione del dott. Bruno Del Maro.

(2570)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Dipendenti I.N.A.D.E.L. Salerno », in Salerno

Con decreto ministeriale 10 marzo 1975, il dott. Elio La Bruna è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Dipendenti I.N.A.D.E.L. Salerno », S.r.l., in Salerno, in sostituzione del dott. Enzo Anzoino, dimissionario.

(2500)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « San Martino », in Serramanna

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 17 marzo 1975, la società cooperativa di produzione e lavoro « San Martino », in Serramanna (Cagliari), costituita per rogito dott. Giovanni Giagheddu in data 30 aprile 1961, rep. 21745, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Augusto Sitzia.

(2572)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Olearia S. Giorgio » in Stilo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 17 marzo 1975, la società cooperativa agricola « Olearia San Giorgio », in Stilo (Reggio Calabria), costituita per rogito dottor Ilario Niutta in data 6 settembre 1953, rep. 324, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Giacomo Siracusa.

(2571)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

(Ente di sviluppo in Puglia e Lucania)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975, registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 311, è stato disposto nei confronti della ditta La Piccirella Arcangela e Antonietta:

a) la rimozione, a seguito della decisione del Consiglio di Stato, sezione V, n. 699, del 20 ottobre 1972, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » estesi ha. 204.32.92, indicati negli elenchi allegati sub 2 ai decreti presidenziali in data 27 maggio 1952, numeri 796, 797 e 798 e in data 18 dicembre 1952, n. 3277, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1952, n. 162, supplemento ordinario, e del 17 gennaio 1953, n. 13, supplemento ordinario n. 5;

b) il trasferimento a favore dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania dei predetti terreni, con liquidazione dell'indennità relativa ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156;

c) il rimborso delle spese relative alle parziali opere di trasformazione eseguite dalla ditta La Piccirella sui terreni stessi.

(2569)

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 23 aprile 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle diciassette serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Il successivo giorno 24, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di tre serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1975

(2568)

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Si rende noto che il giorno 29 aprile 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centotrentanove serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Il successivo giorno 30, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di venti serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1975.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

(2588)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 Mod. 241 D.P. — Data: 11 maggio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Reggio Calabria. — Intestazione: Sac. Gabriello Zucconi nato a Pistoia l'11 maggio 1919. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 marzo 1975

(2390)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dall'8 giugno 1974 al 16 giugno 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1360/74, n. 1432/74 e n. 1492/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'8-6-1974 al 9-6-1974	dal 10-6-1974 al 14-6-1974	dal 15-6-1974 al 16-6-1974
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	4.029,21	4.029,21	4.391,62
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	8.184,44	8.346,06	8.346,06
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	4.029,21	4.029,21	4.391,62
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	4.029,21	4.029,21	4.391,62
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	14.880,80	15.174,14	15.174,14
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	14.880,80	15.174,14	15.174,14
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.255,98	5.255,98	5.728,04
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.029,21	4.029,21	4.391,62
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.255,98	5.255,98	5.728,04
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.029,21	4.029,21	4.391,62
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.255,98	5.255,98	5.728,04
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.029,21	4.029,21	4.391,62
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40%, in peso	5.005,36	5.005,36	5.455,34

(2103)

Supplementi di prelievo applicabili, dal 15 settembre 1974 al 16 novembre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 123/67/CEE (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2079/74, n. 2327/74, n. 2367/74, n. 2564/74 e n. 2565/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 15-9-74 al 19-9-74	Dal 20-9-74 all'11-10-74	Dal 12-10-74 al 27-10-74	Dal 28-10-74 al 16-11-74
01.05		Volatili vivi da cortile:				
		B. altri:				
	01.05-910	I. galli, galline e polli	— (*a*)	— (*a*)	16.020	16.660
	01.05-980	V. faraone	8.010	8.010	16.020	16.660
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:				
		A. volatili interi:				
		I. galli, galline e polli:				
	02.02.111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83 % »	4.005 (*b*)	4.005 (*b*)	12.015 (*b*)	12.495 (*b*)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dal 15-9-74 al 19-9-74	Dal 20-9-74 all'11-10-74	Dal 12-10-74 al 27-10-74	Dal 28-10-74 al 16-11-74
02.02 (*segue*)	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % »	4.005 (*b*)	4.005 (*b*)	12.015 (*b*)	12.495 (*b*)
	02.02-117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	4.005 (*b*)	4.005 (*b*)	12.015 (*b*)	12.495 (*b*)
		II. anatre:				
	02.02-131	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	4.005 (*c*)	4.005 (*c*)	4.005 (*c*) (*m*)	4.165 (*c*) (*m*)
	02.02-134	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 70 % »	4.005 (*c*)	4.005 (*c*)	4.005 (*c*) (*m*)	4.165 (*c*) (*m*)
	02.02-137	c. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	4.005 (*c*) (*d*)	4.005 (*c*) (*d*)	4.005 (*c*) (*d*)	4.165 (*c*) (*d*)
	02.02-170	IV. tacchini	— (*e*)	— (*e*)	— (*n*)	— (*n*)
	02.02-180	V. faraone	24.030	24.030	16.020	16.660
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):				
	02.02-500	I. disossate	— (*f*)	— (*f*)	— (*o*)	— (*o*)
		II. non disossate:				
		a. metà o quarti:				
	02.02-600	1. di galli, galline e polli	4.005	4.005	12.015	12.495
	02.02-651	2. di anatre	4.005	4.005	4.005 (*m*)	4.165 (*m*)
	02.02-657	4. di tacchini	— (*g*)	— (*g*)	— (*n*)	— (*n*)
		d. petti e pezzi di petti:				
	02.02-730	2. di tacchini	— (*h*)	— (*h*)	— (*h*)	— (*h*)
		e. cosce e pezzi di cosce:				
		2. di tacchini:				
	02.02-830	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	13.617	16.020	16.020	16.660
	02.02-850	bb. altri	— (*i*)	— (*i*)	— (*e*)	— (*e*)
	02.02-860	3. di altri volatili	16.020 (*l*)	16.020 (*l*)	16.020 (*p*)	16.660 (*p*)

(*a*) Per i prodotti originari dell'Ungheria o della Cecoslovacchia il supplemento prelievo è:
dal 15 settembre 1974 all'11 ottobre 1974 L. 16.020 per 100 kg.

(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Bulgaria.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Romania.

(*d*) Per i prodotti originari dell'Ungheria il supplemento prelievo è:
dal 15 settembre 1974 al 27 ottobre 1974 L. 8.010 per 100 kg;
dal 28 ottobre 1974 al 16 novembre 1974 L. 8.330 per 100 kg.

(*e*) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento prelievo è:
dal 15 settembre 1974 all'11 ottobre 1974 L. 12.015 per 100 kg;
dal 12 ottobre 1974 al 27 ottobre 1974 L. 56.070 per 100 kg;
dal 28 ottobre 1974 al 16 novembre 1974 L. 58.310 per 100 kg.

(*f*) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento prelievo è:
dal 15 settembre 1974 all'11 ottobre 1974 L. 80.100 per 100 kg.

(*g*) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento prelievo è:
dal 15 settembre 1974 all'11 ottobre 1974 L. 16.020 per 100 kg.

(*h*) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento prelievo è:
dal 15 settembre 1974 al 19 settembre 1974 L. 32.040 per 100 kg;
dal 20 settembre 1974 al 27 ottobre 1974 L. 44.055 per 100 kg;
dal 28 ottobre 1974 al 16 novembre 1974 L. 45.815 per 100 kg.

(*i*) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America o del Canada il supplemento prelievo è:
dal 15 settembre 1974 al 19 settembre 1974 L. 40.050 per 100 kg;
dal 20 settembre 1974 all'11 ottobre 1974 L. 56.070 per 100 kg.

(*l*) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America il supplemento prelievo è:
dal 15 settembre 1974 all'11 ottobre 1974 L. 36.045 per 100 kg.

(*m*) Per i prodotti originari dell'Ungheria il supplemento prelievo è:
dal 12 ottobre 1974 al 27 ottobre 1974 L. 8.010 per 100 kg;
dal 28 ottobre 1974 al 16 novembre 1974 L. 8.330 per 100 kg.

(*n*) Per i prodotti originari degli Stati Uniti d'America o dell'Ungheria il supplemento prelievo è:
dal 12 ottobre 1974 al 27 ottobre 1974 L. 12.015 per 100 kg;
dal 28 ottobre 1974 al 16 novembre 1974 L. 12.495 per 100 kg.

(*o*) Per i prodotti originari dell'Ungheria il supplemento prelievo è:
dal 12 ottobre 1974 al 27 ottobre 1974 L. 48.060 per 100 kg;
dal 28 ottobre 1974 al 16 novembre 1974 L. 49.980 per 100 kg.

(*p*) Per i prodotti originari dell'Ungheria il supplemento prelievo è:
dal 12 ottobre 1974 al 27 ottobre 1974 L. 36.045 per 100 kg;
dal 28 ottobre 1974 al 16 novembre 1974 L. 37.485 per 100 kg.

(2389)

Importi di base per il calcolo dei prelievi speciali applicabili, dal 7 ottobre 1974 al 27 dicembre 1974, all'esportazione verso Paesi terzi di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2541/74, n. 2617/74, n. 2680/74, n. 2717/74, n. 2729/74, n. 2786/74, n. 2800/74, n. 2831/74, n. 2840/74, n. 2871/74, n. 2897/74, n. 2972/74, n. 3030/74, n. 3079/74, n. 3139/74, n. 3189/74 e n. 3228/74.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)					
		dal 7-10-74 al 15-10-74	dal 16-10-74 al 23-10-74	dal 24-10-74 al 25-10-74	dal 26-10-74 al 27-10-74	dal 28-10-74 al 29-10-74	dal 30-10-74 al 4-11-74
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	ex D. zucchero invertito ed altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza inferiore o uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg	376,47	388,49	412,52	420,53	437,33	483,14
	ex F. zuccheri di barbabietola e di canna caramellati	376,47	388,49	412,52	420,53	437,33	483,14
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi	376,47	388,49	412,52	420,53	437,33	483,14

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)					
		dal 5-11-74 al 6-11-74	dal 7-11-74 all'11-11-74	dal 12-11-74 al 13-11-74	dal 14-11-74 al 15-11-74	dal 16-11-74 al 20-11-74	dal 21-11-74 al 26-11-74
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	ex D. zucchero invertito ed altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza inferiore o uguale al 97 % e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg	653,91	758,03	828,84	853,83	828,84	853,83
	ex F. zuccheri di barbabietola e di canna caramellati	653,91	758,03	828,84	853,83	828,84	853,83
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi	653,91	758,03	828,84	853,83	828,84	853,83

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)					
		dal 27-11-74 al 29-11-74	dal 30-11-74 al 5-12-74	dal 6-12-74 al 12-12-74	dal 13-12-74 al 18-12-74	dal 19-12-74 al 20-12-74	dal 21-12-74 al 27-12-74
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
	ex D. zucchero invertito ed altri sciroppi, esclusi gli sciroppi di saccarosio aventi un grado di purezza inferiore o uguale al 97% e che si trovano in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 25 kg	799,68	728,88	699,72	603,93	591,43	562,28
	ex F. zuccheri di barbabietola e di canna caramellati	799,68	728,88	699,72	603,93	591,43	562,28
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
	ex C. altri, esclusi gli sciroppi e lo zucchero vanigliato presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2,5 kg o meno ed i melassi	799,68	728,88	699,72	603,93	591,43	562,28

(1) Il prelievo speciale all'esportazione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è pari all'importo di base moltiplicato per il contenuto di saccarosio constatato, compreso il contenuto di altri zuccheri calcolati in saccarosio. Il contenuto di saccarosio, compreso il contenuto di altri zuccheri calcolati in saccarosio, nonché il grado di purezza degli sciroppi, sono determinati mediante analisi dal laboratorio chimico centrale delle dogane, conformemente all'art. 13, paragrafi da uno a tre, del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2106)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1975, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 229, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 31 maggio 1969 dalla sig.ra Maria Pastore ved. Galdi avverso la decisione del provveditore agli studi di Salerno.

(2172)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 104, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto l'8 ottobre 1970 dalla prof.ssa Vecchi Giovanna in Acton, avverso e per l'annullamento della decisione ministeriale 26 marzo 1970, n. 2764, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha dichiarato irricevibile il gravame gerarchico proposto dalla stessa contro la qualifica di «ottimo» e le note riservate attribuitele, per l'anno scolastico 1967-1968 del preside della scuola media «Giovanni XXIII» di Arona (Novara).

(2174)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 97, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 30 gennaio 1971 dal prof. Venturi Sergio, avverso il decreto del Ministero della pubblica istruzione con il quale il ricorrente è stato immesso nel ruolo del personale della scuola media a decorrere dal 1° ottobre 1965, per la parte che stabilisce il periodo di prova in anni due anzichè in un anno.

(2175)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/2094-29/V del 7 maggio 1931, con il quale il cognome del sig. Gregoric Antonio, nato a Cerreto il 26 febbraio 1896, venne ridotto nella forma italiana di «Gregori», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Antonio e Santina;
Vista la domanda di data 19 agosto 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Gregori Sergio, nato a Trieste il 21 febbraio 1949 e qui residente, in Campo S. Giacomo, 9, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di «Gregoric», posseduto dal padre Antonio prima dell'emanazione del decreto sopra indicato;
Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;
Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Antonio, Gregori Sergio, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Gregoric».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Gregori assunto dalla moglie del predetto Sonja Kobal, nata a Idria il 12 aprile 1949.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 febbraio 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(2191)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 233 e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali della Aeronautica militare;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri; diploma di licenza liceale rilasciato dalla sezione classica, scientifica o moderna della scuola europea, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo.

I limiti di età per la partecipazione al concorso sono stabiliti in anni 27 per gli ufficiali ed anni 36 per i sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

1) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età.

I candidati in congedo, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

I candidati in servizio dovranno allegare alla domanda una dichiarazione in carta legale, rilasciata dal dirigente sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato).

Il requisito dell'età e gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia di detta domanda, in carta semplice, all'autorità dalla quale dipendono che, a sua volta, dovrà inviare al Ministero un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

il grado, cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione, nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi di lingue estere (non più di 2 lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 5).

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, precisando eventualmente il numero dei figli.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla prova orale di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

Gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano già maturato le condizioni per la promozione al grado di capitano, dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, di rinunciare a tale promozione nel caso di nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, che parteciperanno al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e, caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

1) cultura generale: prova scritta obbligatoria;
2) matematica: prova scritta obbligatoria;
3) cultura generale: prova orale obbligatoria;
4) matematica, fisica e chimica: prova orale obbligatoria;
5) storia, geografia e topografia: prova orale obbligatoria;
6) cultura militare aeronautica: prova orale obbligatoria;
7) lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo: prove orali facoltative.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Roma nell'aula magna dell'ateneo antoniano, viale Manzoni n. 1, alle ore 8 secondo il seguente diario:

27 *maggio* 1975: *cultura generale;*

28 *maggio* 1975: *matematica.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami.

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione nel tempo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti od i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in 20 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in 15 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 7.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 7, conseguiti entro la data suddetta.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 7.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

prova scritta di cultura generale, coefficiente 5;
prova scritta di matematica, coefficiente 5;
prova orale di cultura generale, coefficiente 5;
prova orale di matematica, fisica e chimica, coefficiente 5;
prova orale di storia, geografia e topografia, coefficiente 3;
prova orale di cultura militare aeronautica, coefficiente 5;

b) 4 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 8 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) 5 punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;

d) 1 punto per ogni anno di servizio militare prestato fino ad un massimo di 10 punti, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali.

Tali documenti saranno richiesti d'ufficio agli enti competenti, dal Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione;

e) da 1 a 10 punti per ogni specializzazione conseguita dai candidati mediante il superamento di corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, sotto l'egida del Ministero della difesa, relativi a campi di attività aeronautica attinenti ai compiti logistico-operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero della difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati nei documenti matricolari, essi dovranno essere comprovati mediante attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati;

f) da 1 a 15 punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) se trattasi di candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

b) se trattasi di candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di anzianità di grado sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 7 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1975
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 394

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO SERVIZI.

PROVE SCRITTE
(durata delle prove: 6 ore)

a) Cultura generale: consisterà nello svolgimento di un tema di carattere storico, sociale o politico, ovvero attinente ad argomenti di natura ordinativa o logistica dell'Aeronautica militare o alle funzioni dell'ufficiale.

b) Matematica: verterà su argomenti del programma di matematica previsto per la prova orale.

PROVE ORALI OBBLIGATORIE
(durata di massima per ciascuna prova: 20 minuti)

a) Cultura generale: consisterà in una dissertazione sulla prova scritta ed in una discussione sugli argomenti trattati nella stessa o su altri ad essa attinenti.
b) Matematica, fisica e chimica.
c) Storia, geografia e topografia.
d) Cultura militare aeronautica.

PROVE ORALI FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE
(durata massima per ciascuna lingua: 15 minuti)

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

Programma delle prove orali

1) Matematica, fisica e chimica:

Matematica:

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzione di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti.

Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazione riducibile al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazione di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà. Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.
Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.
Relazioni fra le funzioni di uno stesso arco.
Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.
Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.
Formule di addizione, duplicazione, bisezione, di prostaferesi.
Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.
Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.
Il teorema dei seni ed il teorema di Carnot.
Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.
Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.
Angoli della circonferenza.
Arco capace di un angolo dato.
Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Grandezze geometriche. Grandezze continue.
Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.
Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.
Il numero « p greco ».
Teorie della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.
Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere. Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Fisica:

Proprietà generali e particolari dei corpi.

Sistemi di misure.

Cinematica:

Leggi del moto uniforme, vario, naturalmente accellerato, circolare uniforme.

Statica:

Concetto di forza e sua misura. Equilibrio delle forze, coppia, forze parallele e centro di gravità. Macchine semplici: gruppo della leva, carrucola, asse della ruota, gruppo del piano inclinato, cuneo e vite.

Dinamica:

Primo e secondo principio. Peso, massa e misura dinamica delle forze. Terzo principio, impulso e quantità di moto. Caduta dei gravi: libera e lungo un piano inclinato.
Forza centrifuga e centripeta: leggi relative. Pendolo semplice: leggi, applicazioni.
Lavoro meccanico: definizioni e unità.
Lavoro delle macchine, attrito e resistenza del mezzo. Forza viva ed energia. Potenza e sue unità.

Idrostatica:

Principi di Pascal, dei vasi comunicanti, di Archimede e loro applicazioni.
Densità, peso specifico e loro determinazione.

Aerostatica:

Proprietà generali degli aeriformi. Esperienza di Torricelli, pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica, conseguenti applicazioni. Barometri. Compressione negli aeriformi: leggi di Boyle e di Dalton, manometri. Moto di un corpo nell'aria e cenno sulla gravitazione aerea: propulsione, sostentazione e governo.

Termologia:

Temperatura e sua misura nelle varie scale. Calore e sue unità. Capacità termica e calore specifico. Propagazione del calore e applicazioni. Dilatazione dei gas: leggi di Gay-Lussac e Charles. Gas ideali ed equazione caratteristica. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato e leggi inerenti. Temperatura critica, liquefazione dell'aria. Metodi per la produzione del freddo.

Termodinamica:

Primo principio. Equivalente meccanico del calore. Secondo principio e rendimento delle macchine termiche. Cenni sui motori a scoppio, a iniezione e a reazione.

Acustica:

Produzione, propagazione, riflessione del suono. Caratteri distintivi.

Ottica:

Riflessione della luce: leggi generali; specchi piani e sferici. Rifrazione della luce: leggi di Cartesio. Angolo limite e riflessione totale. Lenti semplici: concetti generali, formazioni delle immagini, ingrandimento. Generalità sugli strumenti ottici: proiettore, macchina fotografica, microscopio, cannocchiale, binocolo. Velocità della luce e sua determinazione secondo Foucault. Fenomeni ottici dell'atmosfera: rifrazione, miraggio, arcobaleno.

Elettrologia:

Stati elettrici. Leggi delle cariche. Conduttori e isolanti. Elettroscopio. Elettrizzazione per azione meccanica, chimica, termica, luminosa.
Induzione elettrostatica: elettrizzazione delle nubi, massa a terra.
Quantità di elettricità: legge di Coulomb, costante dielettrica, densità elettrica.
Potenziale dei conduttori. Lavoro elettrico. Superficie equipotenziale. Generalità sul campo elettrico. Capacità dei conduttori. Condensatori. Effetto Volta e pila elettrica. Corrente elettrica: misura e unità pratica. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e sue applicazioni. Cenno sugli accumulatori. Magnetismo: fenomeni generali, campo magnetico. Campo magnetico terrestre: declinazione, inclinazione, bussole.
Elettromagnetismo: campo magnetico della corrente elettrica, galvanometri, elettrocalamita e sue applicazioni.
Resistenza elettrica: leggi di Ohm, conduttori in serie e in parallelo. Circuito delle pile; batterie in serie e in parallelo con leggi relative. Reostati, amperometri, voltometri. Misura della resistenza con il ponte di Weatstone, effetto Joule: legge e applicazioni. Induzione elettro-magnetica: fenomeni generali e leggi di Neumann e Lenz. Trasformatori, rocchetto di Ruhmkorff.
Autoinduzione e correnti di Foucault.

Chimica:

Parte generale - inorganica:

Materia, corpo e sostanza. Elèmenti e tavola del sistema periodico (o di Mendelejeff). Atomi e molecole. Miscugli e composti. Leggi fondamentali: Lavoisier, Proust, Dalton. Principio di Avogadro. Mole e grammolecola. Equazione caratteristica dei gas perfetti. Leggi di Dulong e Petit. Peso atomico. Leggi di Raoult. Determinazione del peso molecolare per gas e vapori non dissociati e per solidi in soluzione.
Valenza e coefficienti stechiometrici: reazioni chimiche semplici, metalli, semi-metalli, non metalli - ossidi, anidridi, idrossisi, ossiacidi, sali, idracidi. Elettroliti e dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e leggi di Faraday. Acidità, neutralità, basicità; concentrazione degli ioni, idrogeno e pH.

Parte organica:

Idrocarburi della serie aciclica e ciclica. Petroli. Benzina e numero di ottano. Carburanti avio e combustibile per aerogetti.
Oli lubrificanti, grassi lubrificanti.
Alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi, anidridi, eteri ed esteri. Grassi e saponi.
Nitroglicerina, dinamite, tritolo - cenni sugli aggressivi chimici.

2) Storia, geografia e topografia:

Storia:

La Restaurazione e la Santa Alleanza. Le Società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia. Rivolgimenti Europei del 1830-31.
Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme e statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.
L'Italia nel biennio 1848-49 e la prima guerra dell'indipendenza. Il decennio di raccoglimento: 1848-59. L'opera di Cavour. La seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei mille.
L'Italia dalla proclamazione del nuovo regno al 1866. La terza guerra di indipendenza. La questione romana.
La Francia sotto Napoleone III. Formazione dell'unità germanica.

La politica delle grandi potenze mondiali dopo il congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'Estremo Oriente: Cina, Giappone. Russia, Spagna e Stati Uniti. Prime colonie. La conquista della Libia.

La prima guerra mondiale: cause, neutralità ed intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra: le grandi offensive austro-tedesche del 1916-17.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace. Il nuovo aspetto politico dell'Europa.

Geografia e topografia:

Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi di geografia. Grandi divisioni della terra. Nozioni sommarie fisiche e politiche sui vari stati d'Europa. Geografia fisica e politica dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e topografiche. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte. Uso pratico della carta.

3) Cultura militare aeronautica:

Regolamento di disciplina militare.

Cenni sul regolamento sull'uniforme, sui documenti matricolari e caratteristici e sulle norme unificate per la concessione delle licenze ai militari.

Norme per il servizio di presidio, di aeroporto e di caserma.

Protezione e sicurezza delle installazioni aeronautiche. Tutela del segreto. Servizio di polizia militare.

Organica militare:
- organica del personale;
- organica del materiale;
- organica dell'ambiente naturale;
- organica dell'ambiente istituzionale.

L'ordinamento dell'Aeronautica militare (centrale, territoriale e periferica).

Le Forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei e specializzazioni di impiego).

Servizi tecnico-logistici dell'Aeronautica militare:
- servizio rifornimento dei materiali speciali dell'Aeronautica;
- servizio delle telecomunicazioni;
- servizio meteorologico;
- servizio dei trasporti;
- servizio del demanio;
- servizio sanitario;
- servizio armamento e munizionamento;
- servizio fotografico;
- servizio di commissariato;

(per ogni servizio definire, nelle linee generali competenza e funzionamento).

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare di . . in servizio o in congedo presso . . residente a . . . numero codice postale . . (1) (provincia di .), via . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 3 aprile 1975.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2) . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4) . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso nell'anno .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

di rinunciare al grado di . . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (6);

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . . ;

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . . .

. . . . lì . . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole, occorre precisare il numero dei figli viventi. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'Autorità che lo ha emesso.

(5) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

(6) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'Aeronautica militare.

(7) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

ALLEGATO 3

(carta da bollo)

. . . .
(timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . .), il . . . . sottoposto a visita medica in data odierna è risultato idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

. . . lì . . . . .

Il dirigente il servizio sanitario
. . . .

---

(1) Indicare il grado, l'Arma o il Corpo, il ruolo, la specialità, il cognome e nome del candidato.

(2591)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di inserviente nel personale ausiliario non statale della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale del 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza del presidente del consiglio di amministrazione del 24 gennaio 1975, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per un ausiliario in prova del personale non statale;

Vista la tabella A_1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria del personale ausiliario;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per un ausiliario in prova nel personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del certificato di adempimento della scuola di obbligo.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsi e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi per almeno due anni, non assorbibile dalle altre eventuali elevazioni di cui ai punti *b*), *c*), *d*) che seguono;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scada il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*).

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed in entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestino la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati ed invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti. Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma; su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

f) certificato medico, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra è della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) copia della stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.), o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*) del presente articolo, un certificato del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *f*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2. del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto

del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore della stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva della amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Scrittura di un brano sotto dettatura.

Prova orale:

Colloquio su argomenti di cultura generale.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta è stabilita per il giorno 15 *maggio* 1975 *alle ore* 9,30; *quella della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.*

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Terminata la prova scritta i candidati dovranno presentare il lavoro.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel Bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con qualifica di ausiliario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 100 del personale civile dello Stato.

La nomina ad ausiliario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 24 gennaio 1975

Il presidente: BORGHESE

(2281)

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati agrumari, in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE
PER L'INDUSTRIA DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI AGRUMARI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un esecutivo amministrativo;

Vista la tabella A_1, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservati alla categoria degli esecutivi tecnici e amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati agrumari per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati agrumari, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente articolo 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la industria delle essenze e dei derivati agrumari sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti.

C) Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

D) Certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

F) Certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati agrumari dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

componimento in italiano.

Prova pratica:

il candidato dovrà scrivere a macchina un brano di lingua italiana sotto dettatura; dovrà inoltre copiare un secondo brano con velocità libera. La durata di quest'ultima prova è di 10 minuti. Il candidato che terminerà la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore potrà, al fine di dare prova di velocità, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Prova orale:

nozioni di cultura generale e di legislazione sulle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Reggio Calabria presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta è fissata per il giorno 26 *maggio* 1975; *quella della prova pratica per il giorno* 27 *maggio* 1975 *alle ore* 9. La data della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di esecutivo amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 120 del personale civile dello Stato.

La nomina ad esecutivo amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Reggio Calabria, addì 29 ottobre 1974

Il presidente: LA FACE

(2412)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 40/Sanità in data 27 febbraio 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1972;

Visto il successivo decreto n. 424/Sanità in data 23 agosto 1974 con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del segretario della commissione dott. Mario Gesualdi per sopravvenuta impossibilità di partecipazione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Antonio Piccolo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Como, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Milano, addì 27 gennaio 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(2366)

REGIONE TOSCANA

Spostamento della sede della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Grosseto.

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le proprie deliberazioni n. 7924 del 5 agosto 1974 e n. 10601 dell'11 ottobre 1974, concernenti la nomina della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti vacanti di ufficiale sanitario dei comuni di Monte Argentario e di Orbetello;

Considerato che con le sopraindicate deliberazioni è stato stabilito anche che la commissione in parola avrà sede in Grosseto;

Ritenuto, peraltro, preferibile per la particolare importanza del concorso sopraindicato ed in specie per assicurare un ottimo espletamento delle relative prove pratiche che la commissione più volte menzionata abbia sede in una città ove trovasi una facoltà universitaria di medicina e chirurgia;

Ritenuto che tale città possa individuarsi in quella di Siena;

Considerato che l'espletamento del concorso riveste carattere di urgenza essendo necessario assicurare il servizio di vigilanza igienica e profilassi nei comuni interessati;
Ritenuto pertanto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972. n. 4;
Vista la legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;
Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;
A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica delle proprie deliberazioni n. 7924 del 5 agosto 1974 e n. 10601 dell'11 ottobre 1974, per i motivi sopra esposti, la commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato avrà sede in Siena.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La presente deliberazione sarà pubblicata a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della Regione ed a cura dell'ufficio medico provinciale di Grosseto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte prima, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Grosseto, della prefettura di Grosseto e dei comuni interessati.

Il presidente: Lagorio

Il segretario: Pollini

(2367)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 252 prot. n. 4672 in data 11 giugno 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1970, bandito con decreto n. 2757 prot. n. 4026 in data 3 giugno 1971;
Visto il proprio decreto n. 253 prot. n. 4672 in data 11 giugno 1974 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo;
Considerato che la vincitrice della nona condotta ostetrica del comune di Bologna ostetrica Bernardi Aldina, ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;
Visto che l'ostetrica Baldini Virginia che nell'ordine precede, ha rinunciato alla nomina per la predetta condotta;
Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta alle candidate idonee che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione;
Visto che l'ostetrica Benfenati Maria ha diritto alla nomina a termini di legge;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La nona condotta del comune di Bologna è assegnata alla ostetrica Benfenati Maria.

Bologna, addì 7 gennaio 1975

Il medico provinciale: Tanas

(2238)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1975, n. 4.

Norme per la formulazione del piano regionale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga dei termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 38 e dall'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1974, n. 28.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 38, per la presentazione da parte della giunta alla approvazione del consiglio regionale del piano generale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale, scadrà il 30 giugno 1975.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1974, n. 28, per l'affidamento precario delle linee automobilistiche dell'intero territorio della Regione alle aziende di cui all'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 17, è prorogato al 30 giugno 1975.

Le aziende che subentrino nelle precedenti gestioni, proseguono, in via precaria, l'esercizio dei servizi fino alla scadenza del termine indicato nel secondo comma.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 gennaio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1975, n. 5.

Contributo ordinario all'istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio per gli anni 1974 e 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del contributo ordinario della Regione all'istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio, costituito con la legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15, modificata con la legge regionale 18 febbraio 1974, n. 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire

1.700.000.000, di cui L. 850.000.000 per l'anno 1974 e L. 850.000.000 per l'anno 1975. La spesa per l'anno 1974 sarà iscritta nel capitolo 1158 del bilancio regionale, denominato: « Contributo ordinario all'istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio (IRSPEL) e per il centro elaborazione dati ».

La spesa per l'anno finanziario 1975 sarà iscritta nel corrispondente capitolo del relativo bilancio regionale.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974 si farà fronte per L. 450.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel cap. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974, e per lire 400.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel cap. 2981 del medesimo stato di previsione.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 gennaio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 16 gennaio 1975.

(1797)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1975, il bilancio per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame del consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 gennaio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 gennaio 1975.

(1798)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 7.

Applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione del piano regionale ospedaliero ed in relazione ai divieti contenuti nell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, numero 386, i seguenti provvedimenti degli enti ospedalieri devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione, in conformità ai criteri di cui al successivo art. 5:

a) l'istituzione, la soppressione, la modificazione e lo sdoppiamento di divisioni, sezioni e servizi igienico-organizzativi e di diagnosi e cura;

b) le opere di costruzione, di ampliamento, di rifacimento o trasformazione degli edifici ospedalieri, con esclusione delle opere di adattamento che si rendano necessarie per motivi di funzionalità dei servizi di diagnosi e cura.

In ogni caso, l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi può essere autorizzata soltanto quando essa si renda necessaria in relazione alle specifiche, inderogabili esigenze di assistenza delle comunità locali che non possano essere soddisfatte mediante la utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e sempre che tali strutture siano eccedenti rispetto al fabbisogno delle comunità da esse direttamente servite.

Art. 2.

Sono altresì soggetti ad autorizzazione regionale i provvedimenti concernenti l'istituzione, da parte delle cliniche ed istituti universitari, di nuove divisioni, sezioni e servizi di diagnosi e cura. La autorizzazione potrà essere concessa solo quando tale istituzione risponda ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca e sia compatibile con gli obiettivi di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

Fino all'approvazione del piano ospedaliero regionale, devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione i provvedimenti degli enti ospedalieri riguardanti il rinnovo e l'adeguamento delle speciali attrezzature sanitarie.

L'autorizzazione sarà concessa solo per le attrezzature che sono destinate a divisioni, sezioni o servizi esistenti o autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

In applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è fatto divieto agli enti ospedalieri di ampliare le piante organiche e di assumere, anche temporaneamente, nuovo personale, salvo la sostituzione del personale cessato dal servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo il caso della istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ai sensi del precedente art. 1 e ciò limitatamente ai posti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità delle nuove strutture.

I provvedimenti di ampliamento delle piante organiche, connessi con l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al precedente comma, devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione.

Non sono, tuttavia, soggetti ad autorizzazione i provvedimenti degli enti ospedalieri concernenti:

a) le assunzioni, per pubblico concorso, per la copertura dei posti di organico resisi vacanti a seguito di cessazione dal servizio del personale;

b) le assunzioni, per pubblico concorso, disposte nello ambito delle piante organiche adottate con provvedimento divenuto esecutivo prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, o in relazione ad ampliamenti delle piante organiche autorizzati a norma del presente articolo;

c) le assunzioni, in via temporanea, di personale nelle more dei pubblici concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) ed in sostituzione dei dipendenti assenti dal servizio a seguito di

collocamento in aspettativa senza assegni o in congedo straordinario per gravidanza e puerperio, sempre che non sia possibile sopperire alle esigenze dell'ospedale utilizzando il personale già in servizio.

Art. 5.

Nel rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, dovranno essere tenuti presenti i seguenti obiettivi di programmazione sanitaria:

1) la riorganizzazione dei presidi ospedalieri su base territoriale, avendo riguardo all'assetto dei comprensori relativi alle unità locali per i servizi sanitari e sociali. In ogni caso, dovrà essere tenuto conto dei presidi esistenti, delle esigenze delle popolazioni da servire, del fabbisogno sanitario reale emergente in ciascun comprensorio e della necessità di rendere più razionale la distribuzione dei presidi ospedalieri sul territorio regionale;

2) la fusione e concentrazione degli ospedali ubicati in uno stesso comprensorio, al fine di realizzare l'unità di indirizzo degli interventi, di eliminare le situazioni di concorrenza tra ospedali e di realizzare economie di gestione: nel caso di enti ospedalieri aventi ospedali ubicati in più comprensori, si procederà allo scorporo degli stessi previa divisione dei relativi patrimoni;

3) l'integrazione e l'articolazione delle attività ospedaliere, il potenziamento ed il miglioramento dei servizi di diagnosi e di cura in modo da assicurare in tutto il territorio regionale livelli uniformi delle prestazioni ospedaliere, con particolare riguardo a quelle di base, al fine di decongestionare gli ospedali dei grossi centri abitati;

4) il potenziamento dei servizi ambulatoriali, extramurari e a tempo parziale degli ospedali, allo scopo di ridurre il ricorso alla spedalizzazione per quelle malattie che possono essere trattate in forma ambulatoriale o al domicilio del malato;

5) la distribuzione a livello intercomprensoriale delle funzioni ospedaliere specializzate, tenendo presente l'esigenza di agevolare i cittadini e di decongestionare gli ospedali di Roma;

6) la fusione, la concentrazione o altra forma di coordinamento degli enti ospedalieri che gestiscono ospedali specializzati o per lungodegenti con l'ente ospedaliero che gestisce l'ospedale generale del comprensorio ove sono ubicati;

7) la integrazione funzionale degli ospedali con gli altri servizi sanitari non ospedalieri, esistenti o istituendi nel comprensorio.

Art. 6.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli sono adottate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità, sentita la competente commissione consiliare.

Le relative richieste devono essere dirette all'assessorato alla sanità e corredate da una relazione con l'indicazione dei motivi tecnico-sanitari che rendono necessario il provvedimento da autorizzare, nel quadro delle indicazioni programmatiche contenute nella presente legge, e che ne giustificano l'adozione.

La richiesta deve essere altresì corredata da elementi di valutazione soprattutto sull'incidenza della spesa e per le opere di costruzione, ampliamento o trasformazione, dal relativo progetto di massima.

La giunta regionale si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, da parte del competente assessorato, delle singole richieste di autorizzazione.

Art. 7.

Le disposizioni della presente legge sono estese, in quanto applicabili, anche agli enti ed istituti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dai quali dipendono ospedali che siano classificati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1969, n. 132.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 gennaio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. 8.

Istituzione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e norme per il finanziamento delle spese concernenti l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione Lazio, a partire dall'anno finanziario 1975, è iscritto un apposito capitolo avente la denominazione « Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 17 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, numero 386 ».

Il fondo regionale è alimentato:

a) dalla quota annuale attribuita alla Regione del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) dall'ammontare complessivo dei redditi derivanti dalle gestioni patrimoniali degli enti ospedalieri;

c) dall'ammontare complessivo dei proventi degli enti ospedalieri derivanti da prestazioni ambulatoriali e da prestazioni a solventi nonchè da ogni altro provento spettante agli enti stessi a qualsiasi titolo;

d) da eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio delle Regioni nella misura stabilita con legge regionale;

e) dagli eventuali proventi e rimborsi spettanti alla Regione per lo svolgimento delle attività connesse con l'assistenza ospedaliera.

Le entrate di cui alle lettere *b*) e *c*) sono imputate dalla Regione al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e trattenute dagli enti ospedalieri a titolo di anticipazione sulle quote ad essi spettanti del fondo medesimo.

Art. 2.

Destinazione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione Lazio, a partire dall'anno finanziario 1975, vengono iscritti appositi capitoli destinati al finanziamento:

a) delle spese correnti degli enti ospedalieri, indicate al successivo art. 3;

b) delle spese per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali ivi incluse quelle connesse all'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi igienico-organizzativi e relativi ampliamenti delle piante organiche ed escluse le opere edilizie; delle spese per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature sanitarie; delle spese per l'ammortamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri nonchè di quelle derivanti da contratti di locazione finanziaria;

c) delle spese conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate a seguito di convenzioni stipulate a norma dell'art. 18 con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui allo art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, nonchè con le case di cura private;

d) della spesa conseguente all'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma indiretta ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

e) della spesa conseguente all'erogazione dell'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori dal territorio nazionale per ragioni di lavoro ai sensi dell'art. 12, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

f) della spesa conseguente all'erogazione dell'assistenza ospedaliera ai marittimi all'estero ai sensi dell'art. 12, settimo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

g) delle spese generali connesse con la gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, ivi comprese quelle relative ai ruoli di cui all'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3.

Criteri e modalità per il finanziamento delle spese correnti degli enti ospedalieri

In attesa che la Regione acquisisca gli elementi necessari per la definizione, con successiva legge regionale, di parametri atti a ripartire, secondo criteri obiettivi, tra gli enti ospedalieri lo stanziamento destinato al finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della presente legge, per il 1975 le quote spettanti ai singoli enti ospedalieri sono attribuite con deliberazione della giunta regionale secondo i seguenti criteri:

a) in relazione al fabbisogno documentato per le seguenti spese:

stipendi e altri assegni fissi al personale in servizio, oneri previdenziali ed assistenziali relativi, compresi i nuovi oneri derivanti dall'applicazione di contratti collettivi di lavoro, escluso il lavoro straordinario, ed altre indennità variabili;

spese relative agli organi dell'ente;

affitti passivi, imposte, tasse e tributi vari relativi sia alla gestione ospedaliera che al patrimonio;

interessi passivi su mutui contratti e relative spese accessorie; oneri assicurativi;

b) in relazione alla spesa sostenuta da ogni singolo ente per l'esercizio finanziario 1974, tenuto conto delle eventuali variazioni inerenti le prestazioni da erogare, delle variazioni intervenute nei prezzi, calcolate sulla base dei listini della camera di commercio di Roma, nonchè della necessità di equilibrare i livelli qualitativi delle prestazioni erogate nell'ambito regionale, per le seguenti spese:

lavoro straordinario ed altre indennità variabili al personale, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

oneri diversi per il personale;

acquisto di medicinali e di materiale sanitario;

acquisti di merci;

acquisti economali;

spese di pulizia e per lavanderia;

spese per la manutenzione ordinaria;

spese per consumi energetici ed utenze;

spese generali, amministrative e diverse, esclusi gli affitti passivi e spese accessorie;

interessi passivi su aperture di credito ed anticipazioni di cassa, limitatamente a quelle accese successivamente alla data del 31 dicembre 1974;

spese patrimoniali ad esclusione delle imposte e tasse relative;

oneri compensativi delle entrate di cui alla lettera *c*) dell'art. 1;

contributi ed oneri connessi ad altre spese correnti.

Art. 4.

Criteri e modalità per il finanziamento delle spese di cui all'art. 2, lettera b)

L'attribuzione agli enti ospedalieri delle somme occorrenti per il finanziamento delle spese di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 viene effettuata, con deliberazione della giunta regionale, in attesa dell'approvazione del piano regionale sanitario, tenuto conto degli obiettivi di programmazione sanitaria indicati allo art. 5 della legge regionale n. 7 del 24 gennaio 1975, concernente « Applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e misure di salvaguardia per il piano ospedaliero della regione Lazio », dei provvedimenti di autorizzazione adottati ai sensi della legge medesima, in relazione alle specifiche e comprovate esigenze dei singoli ospedali.

Con i medesimi criteri e con la medesima procedura vengono attribuite le somme destinate al finanziamento delle spese per le trasformazioni e l'ammodernamento, escluse le opere edilizie, delle cliniche universitarie, degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico degli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, nonchè per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie.

A tal fine, gli enti di cui ai precedenti commi dovranno produrre idonea documentazione atta a consentire la valutazione della misura delle spese nonchè dei motivi che le rendono necessarie.

Art. 5.

Finanziamento delle spese di cui all'art. 2, lettera c),

In attesa che la Regione stipuli le convenzioni previste dall'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e in attuazione di quanto prescritto dal terzo comma dello stesso art. 18, il finanziamento delle spese conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dagli enti indicati all'art. 2, lettera *c*), della presente legge verrà effettuato dalla Regione con i medesimi criteri in atto all'entrata in vigore del decreto-legge sopracitato.

Art. 6.

Bilanci di previsione degli enti ospedalieri

Entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri predispongono e trasmettono all'assessorato regionale alla sanità un progetto di bilancio preventivo di competenza dello esercizio successivo, redatto secondo il piano dei conti di cui all'allegato *A* ed in conformità dello schema di bilancio di cui all'allegato *B* della presente legge.

La giunta regionale, entro il 30 novembre, indica agli enti ospedalieri, in via preventiva le somme attribuite a ciascun ente, calcolate in base ai criteri di cui ai precedenti articoli.

Gli enti ospedalieri, in relazione agli importi indicati ai sensi del comma precedente, deliberano, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, il bilancio preventivo.

Per l'esercizio 1975, i termini di cui al primo e terzo comma del presente articolo sono fissati in quindici giorni rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data di comunicazione delle somme attribuite in via preventiva.

E' escluso il ricorso da parte degli enti ospedalieri a finanziamenti straordinari per il conseguimento del pareggio del bilancio.

Art. 7.

Esercizio provvisorio degli enti ospedalieri

Qualora prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la deliberazione di approvazione del bilancio non sia divenuta esecutiva, gli enti ospedalieri potranno impegnare a pagare spese limitatamente a quelle correnti, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata nell'ultimo preventivo approvato, per ciascun mese o frazione di mese.

Nessuna altra spesa potrà essere impegnata o pagata al di fuori di quelle correnti, nei limiti di cui sopra, salvo quelle relative all'ammortamento dei mutui, che potranno essere sostenute in base agli atti approvati, e salvo quelle a carattere pluriennale.

L'esercizio provvisorio non può avere una durata superiore a quattro mesi.

Art. 8.

Vincolo delle quote

Gli enti ospedalieri non possono destinare, rispettivamente, alle spese di cui all'art. 3, lettera *a*), all'art. 3, lettera *b*), nonché all'art. 4, somme superiori alle quote ad essi attribuite dalla Regione per i medesimi titoli e per il medesimo esercizio.

Art. 9.

Modalità di erogazione delle quote assegnate

La giunta regionale provvede ad erogare rate di acconto sulle somme determinate, in via preventiva, per ciascun ospedale, a norma dell'art. 6, tenuto conto della periodicità seguita dallo Stato nel corrispondere le rate della quota regionale del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

La misura degli acconti sarà determinata sulla base di situazioni finanziarie redatte dagli enti ospedalieri in conformità delle modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Art. 10.

Determinazione delle quote definitive

Entro il 31 ottobre di ogni anno, gli enti ospedalieri comunicano all'assessorato regionale alla sanità il prevedibile ammontare, riferito all'esercizio in corso, delle eventuali variazioni da apportare agli stanziamenti dei singoli capitoli del bilancio di previsione.

Entro il 30 novembre, la giunta regionale, in relazione alle predette comunicazioni, provvede, a norma dell'art. 3 e dello art. 4, primo comma, della presente legge, alla determinazione delle quote definitive spettanti a ciascun ente ospedaliero per l'esercizio in corso.

Sulla base delle determinazioni di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri provvedono alle conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Contabilità dei precedenti esercizi finanziari

Gli enti ospedalieri dovranno formare e conservare separatamente le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti, e quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.

E' fatto divieto di destinare somme erogate ai sensi dello art. 9 al pagamento di spese comunque connesse alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti, ivi inclusi gli interessi passivi per anticipazioni di cassa e aperture di credito accese anteriormente alla data del 1° gennaio 1975.

Art. 12.

Consolidamento dei fondi

Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della regione Lazio, destinati al finanziamento delle spese di cui all'art. 2 della presente legge, eventualmente non impegnati nel corso dell'esercizio cui si riferiscono, potranno essere utilizzati anche nel corso dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 13.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 gennaio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 14 gennaio 1975.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. 9.

Acconto sul trattamento economico spettante al personale dipendente dalle aziende esercenti autoservizi.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 30 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio provvederà ad erogare ai dipendenti da aziende esercenti autoservizi di linea ai quali si applica il protocollo d'intesa che ha esteso a loro favore il trattamento economico e normativo degli autoferrotramvieri, un acconto pari a L. 668.500 annue sugli aumenti retributivi, comprensivo della tredicesima e quattordicesima mensilità, al netto degli oneri riflessi da parte dei datori di lavoro, per i periodi dal 1° luglio al 31 dicembre 1974 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975.

Art. 2.

L'acconto di cui all'art. 1 sarà erogato alle imprese e sarà determinato in base all'effettivo servizio prestato da ciascun dipendente, a decorrere dal 1° luglio 1974 e fino al 31 dicembre 1975, risultante da apposite dichiarazioni rese dalle imprese e dal controllo dei libri paga e matricola delle imprese medesime.

L'assessorato ai trasporti, effettuati gli accertamenti per i quali si potrà anche avvalere della consulenza delle organizzazioni sindacali più rappresentative in campo nazionale, provvederà, se del caso, alla rettifica delle dichiarazioni delle imprese.

Le somme destinate ai lavoratori e maturate per l'anno 1974, saranno erogate alle imprese in unica soluzione. Le somme destinate ai lavoratori per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975, saranno erogate alle imprese in trimestralità posticipate.

Le imprese provvederanno alla riscossione ed al successivo pagamento degli acconti al personale dipendente e degli oneri riflessi aziendali agli enti interessati fornendo all'assessorato ai trasporti la documentazione dimostrativa degli avvenuti pagamenti.

Art. 3.

Le somme corrisposte ai lavoratori a norma della presente legge assorbono il contributo straordinario di L. 22.000 mensili previsto dall'art. 1, punto *a*), della legge regionale 15 giugno 1974, n. 29, relativamente al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1974.

Lo stanziamento di cui all'art. 10 della citata legge n. 29/1974 viene, pertanto, ridotto di lire 245 milioni.

Art. 4.

Per l'attuazione delle provvidenze disposte dalla presente legge per l'anno finanziario 1974, pari a lire 727 milioni, si farà fronte mediante prelevamento di lire 245 milioni dal cap. 1543, nonchè di lire 482 milioni dal cap. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

Art. 5.

Per l'anno finanziario 1975 è autorizzata la spesa di lire 1.450 milioni cui si farà fronte con l'entrata derivante dallo art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 6.

E' istituito nel bilancio 1974 il cap. 1544 concernente « Acconto sul trattamento economico spettante al personale dipendente delle aziende esercenti autoservizi ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 gennaio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. 10.

Modifiche alla legge regionale approvata nella seduta del 6 dicembre 1974 recante « Acconto sul trattamento economico spettante al personale dipendente dalle aziende esercenti autoservizi ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 30 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge concernente: « Acconto sul trattamento economico spettante al personale dipendente dalle aziende esercenti autoservizi », approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 dicembre 1974 è così modificata:

1) all'art. 1 ed all'art. 2, primo e terzo comma, la data 31 dicembre 1975 è modificata in 30 giugno 1975;

2) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

« E' istituito nel bilancio 1974 il cap. 1544 concernente « Acconto sul trattamento economico spettante al personale dipendente dalle aziende esercenti autoservizi ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio »;

3) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Per l'anno finanziario 1975 la spesa di lire 727 milioni gravera sul corrispondente capitolo di bilancio ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 gennaio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 17 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. 11.

Norme per l'attuazione della legge regionale approvata nella seduta dell'11 dicembre 1974 relativa alla formulazione del piano generale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 30 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le operazioni connesse con la redazione del piano generale dei trasporti, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni, il cui piano di riparto sarà approvato dalla giunta sentita la competente commissione consiliare.

Art. 2.

All'onere derivante per l'anno 1974 dalla applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di lire 100 milioni dal cap. 1963 del bilancio di previsione 1974 e iscrizione dello stesso importo nel cap. 1504 da istituire nel medesimo bilancio con la seguente denominazione « Studi per la redazione del piano generale dei pubblici servizi di trasporto regionali ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre *con propri decreti da emanarsi su proposta dell'assessore al* bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 gennaio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. 12.

Provvidenze per gli anni 1974 e 1975 per l'esercizio delle autolinee ordinarie di competenza regionale e comunale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 30 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, in aggiunta alle provvidenze disposte con legge regionale n. 29 del 15 giugno 1974, interviene sulle spese di gestione degli autoservizi ordinari di competenza regionale e comunale relative agli anni 1974 e 1975, mediante l'erogazione, entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo art. 6, a favore delle imprese private esercenti i detti servizi, dei seguenti finanziamenti:

a) L. 80 per autobus-chilometro, sulle spese di esercizio in relazione alla percorrenza effettuata durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1974;

b) L. 150 per autobus-chilometro, sulle spese di esercizio in relazione alla percorrenza effettuata a decorrere dal 1° gennaio 1975;

c) L. 50 per autobus-chilometro, sulle spese di esercizio in relazione alla percorrenza effettuata a decorrere dal 1° novembre 1974, quale indennizzo per il mancato riordino ed adeguamento del sistema tariffario. Detto indennizzo sarà ridotto a decorrere dalla data di attuazione del riordino del sistema tariffario, in proporzione al conseguente aumento della base media tariffaria, considerando il rapporto tra i biglietti di corsa semplice e quelli degli abbonamenti preferenziali nella misura del 20 per cento.

Con apposito regolamento saranno fissati i criteri e le modalità di applicazione di una penale di L. 100 per autobus-chilometro a carico di quelle imprese che dovessero commettere accertate e contestate gravi inadempienze.

Art. 2.

I finanziamenti di cui al precedente articolo saranno erogati secondo i criteri e le procedure stabiliti dalla legge regionale *n. 12 del 2 aprile 1973 ed il regolamento approvato con* deliberazione del consiglio regionale n. 240 del 16 ottobre 1973 in quanto applicabili, nonchè secondo le ulteriori modalità fissate dalla presente legge.

Art. 3.

Restano fermi i casi di esclusione previsti dalla legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973.

Sono pertanto escluse dai contributi in parola le aziende di proprietà dei comuni, nonchè tutte le imprese private i cui servizi sono in atto gestiti in via precaria dalla società STEFER e dalla Società romana per le ferrovie del nord.

Art. 4.

Per l'anno 1974 i finanziamenti, sia quelli di cui all'art. 1, lettere *a)* e *c)* della presente legge, sia quelli di cui alla legge regionale 15 giugno 1974, n. 29, i quali ultimi restano fissati in L. 70 per autobus-chilometro, saranno erogati in un'unica soluzione entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 5.

Per l'anno 1975, i finanziamenti di cui alla presente legge saranno erogati in mensilità posticipate, entro il giorno 10 del mese successivo, sulle spese di esercizio in relazione ad un dodicesimo della percorrenza annua presunta, salvo conguaglio a fine periodo.

Art. 6.

Per l'attuazione delle provvidenze disposte dalla presente legge per l'anno finanziario 1974, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. *29 del 15 giugno 1974* è elevata a lire 4.492 milioni.

Al maggior onere si farà fronte mediante riduzione di lire 1.354 milioni dello stanziamento del cap. 1963 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

Conseguentemente la partita n. 21 dell'elenco n. 3 allegato al predetto stato di previsione, sarà ridotta dell'identico importo di lire 1.354 milioni.

Art. 7.

Per l'anno finanziario 1975 la spesa di lire 4.492 milioni graverà sul corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 8.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con propri decreti, da emanarsi su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 gennaio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. 13.

Modifica della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, recante norme per interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 30 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, è modificato come segue:

« La Regione concorre al pagamento degli interessi relativi alle operazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge, mediante l'erogazione di un contributo determinato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dello assessore per l'industria, il commercio e l'artigianato, in misura non superiore al 10% annuo e comunque in misura inferiore al saggio di interesse praticato dall'istituto di credito sulla base di apposita convenzione ».

Art. 2.

Gli oneri derivanti dalla predetta modifica all'art. 4 della legge regionale n. 7 rientrano nell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 18 settembre 1974, n. 54.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 gennaio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 gennaio 1975.

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. 14.

Integrazione dello stanziamento di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 60.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 30 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 settembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'esercizio 1974, una ulteriore spesa di lire 500 milioni.

La spesa autorizzata e non impegnata negli esercizi di competenza potrà essere utilizzata negli esercizi successivi a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni, previsto dal precedente articolo, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2982 del bilancio di previsione relativo all'anno 1974.

La spesa suddetta sarà iscritta nel cap. 2801 del bilancio di previsione 1974, con la seguente denominazione « Interventi per favorire il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra le piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione ».

Il presidente della giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti, è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell'assessore al bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 25 gennaio 1975

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 gennaio 1975.

(1799)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750890)